



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 137 del 10/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETO DELLO SPORT A. DI CONCILIO - "PALA DI CONCILIO";

L'anno duemilaventitre il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 13,20 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: / /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Si da atto che gli assessori CIANCIOLA E D'ARIENZO partecipano alla seduta in videoconferenza.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**della GIUNTA COMUNALE**

**Proponente: il Sindaco.**

**Oggetto:APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETO DELLO SPORT A. DI CONCILIO - "PALA DI CONCILIO";**

**PREMESSO CHE**

- con nota prot.1114 del 11/01/2023 il Presidente della Polisportiva Basket Agropoli, sig. Giulio Russo, di concerto con la Basket Olimpia agropoli, chiedevano la stipula di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale "Pala Di Concilio;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/01/2023 si dettava atto di indirizzo al responsabile del servizio sport affinché predisponesse apposito avviso volto a verificare l'interesse di altre associazioni alla stipula di apposita convenzione, e di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi compresa la predisposizione di apposita convenzione per anni 1, eventualmente prorogabile, da sottoscrivere in caso di assenza di altri interessati, e da sottoporre successivamente all'approvazione della Giunta Comunale;

- il responsabile in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/01/2023 predisponeva apposito avviso prot. n. 2921 del 24 gennaio 2023 volto a verificare l'interesse di altre associazioni alla stipula di apposita convenzione per la gestione dell'impianto sportivo "Pala Di Concilio";

- entro il termine del 09 febbraio 2023, stabilito nell'avviso predetto, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte di altre associazioni;

**RICHIAMATI**

- l'Art. 4 del vigente regolamento di utilizzo e gestione degli impianti sportivi modificato con deliberazione di C.C. N° 59 del 16/10/2018 stabilisce che "Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi 1. Il Comune gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:*a)* in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire; *b)* in forma indiretta, mediante concessione";

-l'Art. 4 comma 4 del medesimo regolamento "Il Comune, in luogo del canone di concessione, dopo attenta verifica dei costi e dei benefici, ha facoltà di pretendere dal concessionario l'erogazione dei servizi di guardiania, pulizia degli impianti ed eventualmente altre utenze, con costi ed oneri a carico del medesimo";

**RITENUTO** pertanto, in assenza di altre associazioni interessate, di poter procedere alla all'approvazione e alla stipula di apposita convenzione,

**Propone di deliberare**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di prendere atto della richiesta nota prot.1114 del 11/01/2023 la stipula di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale Palazzeto dello Sport A. Di Concilio -"Pala Di Concilio";
3. di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale Palazzeto dello Sport A. Di Concilio-"Pala Di Concilio", allegata alla presente;
4. di autorizzare il responsabile del servizio sport a sottoscrivere la predetta convenzione e a dar seguito a tutti gli atti necessari e consequenziali;
5. di dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Agropoli, lì 06/03/2023

Firma del proponente Il Sindaco  
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

**PARERE TECNICO:** Il responsabile del Servizio Sport

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole

Agropoli, lì 06/03/2023

Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott. Giuseppe La Porta

**PARERE CONTABILE:**il responsabile del servizio

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

06/03/2023

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI  
f.to Dott. Valeriano Giffoni

## SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT A. DI CONCILIO

L'anno duemilaventitre, il giorno ..... del mese di marzo, presso gli uffici comunali del responsabile del servizio sport, sito in Agropoli in Piazza della Repubblica n. 3 ,

**TRA**

Il COMUNE DI AGROPOLI, con sede in Agropoli in Piazza della Repubblica n. 3 (codice fiscale: 00252900659) nella persona del dott. Giuseppe La Porta, nella espressa qualità di funzionario responsabile AREA 2 relativa al personale, contenzioso Giudice di PACE e Sport, a questo atto autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n.....Del .....,

**E**

il Sig. Giulio Russo , nato a Torchiara (Sa) il 04/07/1946, c.f.RSSGLI46L04L212C, nella sua qualità di legale rappresentante/presidente della BASKET AGROPOLI S.S.D. A.R.L., C.F.90004730652, P.Iva 04051240655, con sede in Agropoli, alla Via Bovio n. 13 , nel seguito denominato “concessionario/ gestore”;

**E**

il Sig. Rafafele Cioffi, nato ad Agropoli (Sa) il 22/08/1977, c.f.CFFRFL77M22A091T, nella sua qualità di legale rappresentante/presidente della A.S.D. OLIMPIA AGROPOLI, C.F.90013280657, con sede in Agropoli, alla via della libertà n. 27, nel seguito denominato “concessionario/ gestore” ;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Agropoli, ai sensi delle deliberazioni di CC n. 72 del 27.10.2017 (approvazione del regolamento imp. sport. comunali) e n. 59 del 16.10.2018, (modifica regolm. imp. spot), e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n..... del ..... concede ai suddetti concessionario/gestore, i quali nelle rispettive qualità di legale rappresentante/presidente della BASKET AGROPOLI S.S.D. A.R.L. e A.S.D. OLIMPIA AGROPOLI, che accettano, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, l'impianto sportivo Palazzetto dello sport A. Di Concilio sito in Agropoli, via Taverne, denominato “Pala Di Concilio” e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Tutto quanto stipulato e stabilito nella presente convenzione a carico del “concessionario/ gestore” è da intendersi unitamente e solidalmente tra la BASKET AGROPOLI S.S.D. A.R.L. e la A.S.D. OLIMPIA AGROPOLI i quali rispetto al Comune di Agropoli hanno i medesimi obblighi e diritti.

### **Art. 2 - DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE**

La presente convenzione decorre dalla data del \_\_\_\_\_ ed ha la durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile previa procedura di evidenza pubblica. Si da atto che la convenzione scadrà il \_\_\_\_\_. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della convenzione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario/gestore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario/gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza. E' vietata la cessione a terzi della gestione.

### **Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA', RENDICONTAZIONE**

Il concessionario/gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti. Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con

l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento. Il concessionario/gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo, anche il nominativo del direttore della gestione. A fine anno il gestore dovrà presentare al Servizio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta.

#### **Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO**

Il concessionario/gestore dovrà provvedere a proprie cure e spese all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento etc). Il concessionario/gestore procede a propria cura e spese all'apertura e alla chiusura dell'impianto e all'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento anche per le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei debitamente autorizzati così pure ogni qualvolta richiesto dal Comune. Parimenti dovrà provvedere per lo svolgimento dei campionati promossi dalla Federazione Sportiva e dagli Enti di Promozione Sportiva secondo la distribuzione delle gare definita congiuntamente dagli Enti stessi che l'Amministrazione fa propria. Dovrà inoltre curare a propria cura e spese la pulizia e la sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi e le aree cortilive, la segnatura del campo ed assicurare un servizio di vigilanza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate, ed eventuali altre spese. Sono a carico del concessionario/gestore tutti gli oneri di ripristino derivanti da danni provocati da atti di vandalismo o teppismo;

Il concessionario/gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

#### **Art. 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Spetta al Servizio Sport del Comune di Agropoli stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo per altre manifestazioni, anche a carattere extra-sportivo. Ogni volta che l'impianto sportivo non è utilizzato dal concessionario/gestore, il cui monte ore di utilizzo è commisurato sempre ai sensi del vigente regolamento impianti sportivi Comunali (art. 6 e 7), la struttura potrà essere utilizzata da altri soggetti così, come individuati dall'Amministrazione comunale i quali corrisponderanno direttamente al Comune le tariffe in essere. Previa autorizzazione del Comune, il concessionario/gestore potrà organizzare eventi sportivi rispettando le norme di legge previste in materia. Il concessionario/gestore dovrà garantire alle associazioni già autorizzate dal Comune Di Agropoli l'utilizzo della struttura fino al 30.06.2023, inoltre dovrà essere garantita la possibilità alle associazioni richiedenti per l'anno sportivo 2023/2024 l'utilizzo della struttura negli orari e nei giorni concordati con l'Ente. Il soggetto concessionario/gestore garantisce in ogni caso la possibilità da parte dell'Ente di utilizzare la struttura per lo svolgimento di progetti sociali o altre manifestazioni in giorni ed orari preventivamente stabiliti;

#### **Art. 6 - MANUTENZIONE**

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione che salvo diversi accordi tra le parti rimangono in carico al gestore come di seguito indicato. E' a carico del soggetto concessionario/gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura. Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione. Previa autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale in merito alla opportunità e alla validità dell'intervento, il soggetto gestore effettuerà gli interventi di minuta manutenzione che si dovessero rendere necessari intesa/e come piccole riparazioni. E' considerato intervento di minuta manutenzione ogni singola riparazione e/o sostituzione qualora non superi la spesa di Euro 180,00 (iva esclusa). Qualora siano necessari diversi interventi di minuta manutenzione il gestore nel corso di ogni anno solare, si farà carico degli stessi, impegnandosi, al massimo per una spesa documentabile (iva esclusa) pari al 20% del canone annuo. L'importo di ogni singolo intervento che non supera la spesa di Euro 180,00 (iva esclusa), dovrà essere desumibile da appositi preventivi e comprovato dalle notule/fatture/scontrini fiscali pagati dal concessionario/gestore appositamente declinati e circostanziati. Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto concessionario/gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

#### **Art. 7 - UTENZE**

Sono a carico del Comune di Agropoli le spese relative alle utenze idriche, elettriche, gas nella misura del 50 %, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani, inoltre le spese per l'illuminazione tramite gruppo elettrogeno sono a totale carico del soggetto richiedente. Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale. Tuttavia, al fine di attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il concessionario non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento/refrigerazione/condizionamento ogni volta necessario. Provvederà a contattarlo anche ripetutamente al fine di modificare la regolazione della congrua temperatura e comunque in caso di malfunzionamenti. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore al dato di consumo storico dell'impianto, potrà chiederne conto al concessionario che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 8 - CANONE - CORRISPETTIVO DI GESTIONE - TARIFFE**

Il concessionario/gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, l'erogazione dei servizi di pulizia, manutenzione ordinaria dell'impianto, guardiania, sorveglianza, gestione degli accessi e dell'apertura e chiusura dell'impianto in occasione di eventi e/o di utilizzo del

Comune di Agropoli e/o Associazioni da esso autorizzate all'utilizzo della struttura di cui agli articoli 4, 5 e 6.

#### **Art. 9 - RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE NORME**

Il concessionario/gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, nonché le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi. Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Il concessionario/gestore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ogni altra norma di legge e resta inteso fin d'ora l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

#### **Art. 10 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO**

Il concessionario/gestore è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Agropoli, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario. Il concessionario/gestore solleva il Comune di Agropoli e i suoi funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario/gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese. Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento della attività, con un massimale unico minimo di € 1.000.000. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro" e di responsabile dell'attività ai sensi del dpr 151/2011. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il Gestore è tenuto, ai sensi di Legge, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi e pronto soccorso e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati di idoneità tecnica. Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98. Il gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

#### **Art. 11 - INTERVENTI DI MIGLIORIA**

Il Comune di Agropoli, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

#### **Art. 12 - PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI**

Il concessionario/gestore può esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell'impianto. Ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico del concessionario/gestore. Sono in carico al concessionario/gestore le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (comune, asl, siae, vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni, anche temporanee, o all'installazione di strutture provvisorie o all'organizzazione di altre attività quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

#### **Art. 13 - TRACCIABILITÀ**

Il concessionario/gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione - quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune; - quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi; - quando il concessionario/gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale; - quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore; - quando il gestore venisse dichiarato fallito; - quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti. - in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione. Inoltre la riduzione dell'attività del gestore al di sotto del 30% degli spazi disponibili dà facoltà al Comune di risolvere la convenzione di gestione. Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

#### **Art. 15 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO**

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al concessionario.

#### **Art. 16 - RECESSO**

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del concessionario/gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 1 mese di anticipo mediante lettera raccomandata e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

#### **Art. 17 - FORO COMPETENTE**

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Vallo Lucania.

#### **ART. 18 ) AUTOTUTELA**

E' acclarato tra le parti che essendo il Palazzetto dello Sport A. di Concilio un bene appartenente al patrimonio indisponibile, il Comune al verificarsi dei presupposti di legge potrà agire in via di autotutela amministrativa.

#### **ART. 19) SPESE**

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del concessionario .

#### **ART. 20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa posta in calce al presente atto.

#### **Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili e ai vigenti regolamenti comunali di utilizzo degli impianti sportivi. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni contenute negli atti deliberativi del Comune. Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del concessionario /gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per il concessionario/gestore .....Sig. Giulio  
Russo\_\_\_\_\_

Per il concessionario/gestore..... Sig. Raffaele  
Cioffi\_\_\_\_\_

Per il Comune di Agropoli Il Responsabile del Servizio Sport  
Dott. Giuseppe La Porta \_\_\_\_\_

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to d.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott . Francesco Minardi

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 14.03.23

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 14.03.23

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo